



COMUNE DI CRISPANO

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con D.P.R. del 24/01/2017

N. 111 DEL 23.10.2017

Oggetto: Regolamento "Festa dei Gigli". Approvazione.

L'anno duemiladiciassette e in questo giorno 23 del mese di ottobre alle ore 14,00 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Sigg.

	Presenti	Assenti
1) DE ROSA MARIA PIA	X	
2) FALCONE GERMANA	X	
3) DANIELLI ELDA KARIM	X	
Totale	3	0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Pollice, incaricato della redazione del verbale.

La Commissione Straordinaria, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Oggetto: Regolamento "Festa dei Gigli". Approvazione.

Relazione istruttoria

Con Delibera di n° 50 del 29.05.2017, la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente ha incaricato il Responsabile del I Settore della predisposizione di una nuova disciplina Regolamentare per la Festa dei Gigli che, tenendo conto dei rilievi emersi nella Relazione della Prefettura di Napoli allegata al decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, prevedesse misure idonee a scongiurare pericoli per la pubblica incolumità durante la tradizionale ballata dei gigli, nonché a rendere trasparente il sistema della presentazione delle domande, dei requisiti di partecipazione e delle regole da seguire ;

Con delibera n° 65 del 10.07.2017, la medesima Commissione Straordinaria, nel disciplinare le attività del Funzionario sovraordinato, dott. Luigi Maiello, assegnava al medesimo le funzioni di Responsabile della Polizia Locale nonché le funzioni di sovra ordinazione al Responsabile del I Settore per l'esatta esecuzione della surrichiamata delibera di C.S. n° 50 del 29.05.2017.

In particolare con la predetta delibera il medesimo funzionario veniva incaricato della predisposizione di tutte le misure idonee al ripristino della legalità per la realizzazione della Festa dei Gigli, già a decorrere dal prossimo anno 2018, proponendo alla Commissione Straordinaria apposito regolamento anche mutuando, in base all'esperienza acquisita, modalità organizzative e buone prassi già attuate presso il Comune di Nola, in occasione della Festa dei Gigli.

Richiamate le note della Prefettura di Napoli prot. 61473 del 05/10/2011 e prot. 48110 del 08.07.2012, aventi ad oggetto "Feste e cerimonie popolari in luoghi pubblici", in particolare nella parte relativa alle misure minime di prevenzione da prendere a riferimento in materia di Festa dei Gigli;

Rilevato che l'attuale Regolamento sulla Festa dei Gigli approvato con delibera di C.C. n° 54/2008 e ss.mm.ii. non risulta più idoneo alla gestione delle Festa dei Gigli , anche alla luce delle predette note prefettizie;

Visto il verbale in data 20.10.2017 relativo al percorso che dovranno seguire le macchine della festa;

Visto l'allegato Regolamento costituito da n° 18 artt.;

Ritenuto che lo stesso, per le misure ivi previste, garantisca una corretta gestione della Festa dei Gigli, in quanto le disposizioni previste assicurano controlli adeguati all'importanza della festa stessa ed alla notevole affluenza di pubblico oramai consolidatasi nel corso degli anni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Propongono

alla Commissione Straordinaria

1. di **Approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina dello svolgimento della Festa dei Gigli composto di nn. 18 articoli.

Il Responsabile del I Settore
Dott. Nicola Mazzara

Il Responsabile del VI Settore
Dott. Luigi Maiello



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Letta la suesesa relazione istruttoria e ritenuta la stessa meritevole di approvazione ;
Viste le recenti direttive del Ministero dell'Interno relative al processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazione per quanto concerne gli aspetti di *safety e security*”;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n° 50 del 29.05.2017 e n° 65 del 10.07.2017;
Acquisiti sulla presente i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati ex art. 49 D.lgs. 267/2000;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex articolo 42 del D.lgs. 267/2000;
All'unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

approvare l'allegata proposta e, per l'effetto:

1. approvare l'allegato Regolamento avente ad oggetto “ Festa dei Gigli” costituito da nn. 18 articoli;
2. dare atto che con l'approvazione dell'allegato Regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento sulla Festa dei Gigli approvato con delibera di C.C. n. 54/2008 e ss.mm.ii.;
3. incaricare il Responsabile del VI Settore- Polizia Locale e videosorveglianza- di porre in essere per lo svolgimento annuale della Festa dei Gigli e, per quanto di competenza della Polizia Locale, ogni misura idonea a garantire la tutela della pubblica incolumità nonché l'ordine e la sicurezza pubblica nell'osservanza delle direttive del Ministero dell'Interno;
4. trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Napoli;
5. dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Responsabile del I Settore

Dott. Nicola Mazzara

favorevole

~~sfavorevole~~

Responsabile del VI Settore

Dott. Luigi Maiello


favorevole

~~sfavorevole~~

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott. Mariano Capone

non dovuto




Comune di Crispano

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO

della

FESTA DEI GIGLI



Premessa

La Festa dei Gigli di Crispano è una festa popolare cattolica, con origine nella seconda metà del XIX secolo, che si tiene ogni anno nel mese di Giugno, dedicata al santo patrono "Maria Santissima del Buon Consiglio". Festa di derivazione Nolana, le cui origini risalgono al V secolo D.C., rientrando nella Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, nonché inserita dal dicembre 2013 nel Patrimonio orale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO.

I Gigli sono costruzioni lignee dell'altezza di circa 25 metri con base cubica di circa tre metri per lato, per un peso complessivo di oltre venticinque quintali. L'elemento portante è la "borda", un'asse centrale su cui si articola l'intera struttura. Le "barre" e le "barrette" (in napoletano varre e varritielli) sono le assi di legno attraverso cui ogni Giglio viene sollevato e manovrato a spalla dagli addetti al trasporto. Questi assumono il nome di "cullatori", nome che deriva probabilmente dal movimento oscillante prodotto, simile all'atto del cullare. L'insieme dei cullatori, di norma 128, prende il nome di "paranza".

I Gigli (dette anche macchine da festa) vengono costruiti da botteghe d'arte specializzate e dalle stesse vengono addobbati con decorazioni in cartapesta, stucchi o altri materiali secondo temi religiosi, storici o d'attualità. Essi rinnovano una tradizione chiaramente individuabile sin dagli ultimi decenni dell'800, che amplia le radici storiche individuabili nelle decorazioni architettoniche barocche leccesi e rappresentano quindi una forma di macchina votiva a spalla.

La "Festa dei Gigli" rientra senza dubbio tra le manifestazioni folkloristiche più spettacolari che si svolgono abitualmente in diversi paesi del mondo. Si svolge, a Crispano, storicamente la terza domenica del mese di Giugno di ogni anno, anche se in caso di concomitanza con la Festa dei Gigli di Nola può essere anticipata alla seconda domenica.

I Gigli sfilano lungo un tradizionale percorso individuato nel nucleo più antico del paese, al ritmo di brani originali e reinterpretazioni attinte dalla tradizione musicale napoletana, italiana e internazionale eseguiti da una banda musicale posta sulla base della struttura. La manifestazione copre l'intero arco della giornata.

Criteri generali

Data l'origine profondamente religiosa votiva della Festa dei Gigli, ne discende che il principio ispiratore della Festa è l'aggregazione sociale. Sono quindi assolutamente vietati contrasti di qualsiasi genere, provocazioni, liti o atti tendenti a far insorgere disordini che possano mettere in pericolo lo spirito delle festa.

Art. 1) Organi:

1.a Il Comitato

Il Comitato è l'unica persona giuridica che può presentare istanza per la partecipazione alla Festa dei Gigli, con conseguente realizzazione della macchina da festa. Il Comitato dovrà essere formato da un Presidente e da un minimo di 4 (quattro) soci.

1.b La Commissione

Per un corretto svolgimento della manifestazione, per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto dello stesso da parte di tutti i partecipanti, viene istituita un'apposita Commissione.

Tale Commissione è presieduta dal Responsabile dell'ufficio della Polizia Locale, che ne stabilirà la composizione con proprio atto, entro il termine di giorni 15 successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione (15

Ottobre);

Saranno membri di diritto della Commissione i Responsabili degli Uffici Tecnici del Comune, il Responsabile dell'area finanziaria ed il Responsabile delle Politiche Sociali. Al momento della istituzione della Commissione, il Responsabile della Polizia Locale dovrà individuare e nominare componenti della commissione un tecnico (esperto in materia e strutture di cui al presente regolamento - macchine da festa) e di un esperto in materia di Protezione Civile.

La Commissione, per ogni edizione della Festa dei Gigli nomina dei Commissari di percorso, con compito di vigilanza del rispetto del presente regolamento da parte dei partecipanti.

1.c - I Commissari di percorso

La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni inderogabili relative al percorso del presente regolamento è svolta dai commissari di percorso nominati annualmente dalla Commissione. I commissari, da individuarsi tra soggetti appartenenti o ex appartenenti alle forze dell'ordine, vigileranno sul corretto svolgimento della Festa nella giornata della domenica, sia al mattino durante la ballata che il pomeriggio durante la processione dei gigli occupando le postazioni di controllo che la Commissione assegnerà al singolo commissario e/o seguendo il percorso di un determinato Giglio. I commissari di percorso, in considerazione del potere di vigilanza loro riconosciuto, potranno sollecitare i soggetti interessati al rispetto delle inderogabili prescrizioni regolamentari e, comunque, in caso di accertata violazione delle prescrizioni regolamentari, comunicare al Presidente del Comitato ed alla Commissione affinché adotti la relativa sanzione. I Commissari di percorso avranno facoltà di farsi coadiuvare da un numero massimo di quattro collaboratori. I nominativi dei collaboratori, scelti dai

Commissari di percorso tra soggetti esperti in materia di Festa dei Gigli e/o in osservanza di prescrizioni e regolamenti, dovranno essere comunicati alla Commissione entro sette giorni dalla nomina del Commissario di percorso.

Art. 2) Richiesta di concessione

La richiesta finalizzata all'ottenimento della concessione per la partecipazione alla Festa dei Gigli, con conseguente realizzazione della macchina da festa, **per un numero massimo di 4 concessioni**, da presentarsi dal 01 al 30 Settembre di ogni anno, dovrà essere inoltrata esclusivamente da un comitato organizzatore, appositamente costituito, e che sia composto da:

1. Presidente, con responsabilità civile e penale per tutte le attività poste in essere del comitato, compresa la realizzazione e la ballata della macchina da festa;
2. Quattro collaboratori;
3. Numero minimo di 50 (cinquanta) soci sostenitori (i soci sostenitori non possono sostenere più di un comitato);

La domanda dovrà essere depositata presso il protocollo generale del Comune di Crispano ed indirizzata al Comando della Polizia Locale.

Il comando della Polizia Locale annoterà, su ciascuna busta, oltre al numero progressivo di protocollo generale dell'Ente, l'ordine di presentazione delle domande le quali dovranno essere chiuse in buste gialle, di unico formato, e dovranno recare la firma del presidente del Comitato sui lembi di chiusura.

Art. 3) Contenuto della domanda

La domanda di concessione, **a pena inammissibilità**, dovrà contenere i seguenti elementi:

- 1) generalità complete di tutti componenti il comitato;
- 2) indicazione della paranza designata per il trasporto della macchina da Festa, con generalità completa del capo paranza, dei caporali, dell'oratore (se diverso dal capo paranza) e dei cullatori;
- 3) dichiarazione del Presidente del Comitato di accettazione incondizionata del contenuto del presente regolamento;
- 4) allegazione della documentazione indicata nel successivo art. 4 (**la omessa allegazione comporterà l'inammissibilità della domanda**);
- 5) indicazione del luogo su cui intende costruire e far stazionare la propria macchina da festa;
- 6) allegazione della prova dell'avvenuto versamento della somma di € 150 (centocinquanta/00) a titolo di diritti di segreteria, da eseguirsi sul conto corrente bancario intestato al Comune di Crispano – Servizio Tesoreria, i cui estremi sono riportati nel modello di domanda;

Art. 4) Requisiti per assumere il ruolo di Presidente del Comitato e documentazione da allegare alla domanda di concessione a pena di inammissibilità.

Ogni cittadino che **abbia risieduto a Crispano per un periodo continuativo di almeno 5 anni** può assumere il ruolo di Presidente del Comitato ed essere destinatario della concessione di cui al precedente art. 2. L'aspirante concessionario dovrà presentare (e sottoscrivere) la domanda di cui ai precedenti artt. 2 e 3 –

redatta in carta libera (da scaricare dal sito del Comune di Crispano) e dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non avere riportato condanne penali (fatta eccezione per quelle punite con la sola ammenda), non essere stato rinviato a giudizio né avere procedimenti penali in corso per reati di usura, criminalità organizzata, mafia, violenza sessuale, reati contro la pubblica amministrazione;
- 2) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione speciale (**da autocertificare**);
- 3) non essere stato dichiarato fallito (**da autocertificare**);
- 4) risiedere (o avere risieduto) nel Comune di Crispano per un periodo non inferiore ad anni 5 continuativi (**da autocertificare**).

Il richiedente, in aggiunta a quanto richiesto nel presente articolo e nel precedente art. 3, dovrà – sottoscrivendo la domanda – obbligarsi a **stipulare** – in favore del Comune di Crispano le **polizze fidejussorie** di cui al successivo art. 6 da emettersi nei termini ivi indicati e da rilasciarsi da primaria compagnia assicurativa.

Art. 5) Inammissibilità della domanda di concessione.

Le domande di concessione presentate, **valutate entro il 30 Novembre dello stesso anno**, saranno dichiarate inammissibili:

- a) in caso di omessa allegazione dei documenti richiesti nel presente regolamento agli artt. 3 e 4;
- b) in caso di insussistenza dei requisiti indicati nel precedente art. 4;

Art. 6) Il Presidente del Comitato.

Il Presidente del Comitato è il soggetto in favore del quale viene rilasciata la concessione e, con essa, la titolarità del diritto di costruire ed organizzare (per la durata di 1 anno) la macchina da festa in onore di Maria SS. Del Buon Consiglio; egli, con la notifica della concessione, assume gli obblighi giuridici ed economici connessi e/o derivati dalla concessione stessa.

Il Presidente del Comitato, a seguito della notifica della concessione, in aggiunta agli obblighi indicati nei successivi articoli, è altresì tenuto – a pena della immediata revoca della concessione – a depositare, entro il termine perentorio indicato, in favore del Comune di Crispano, n. 2 (due) fidejussioni bancarie “a prima richiesta” ciascuna per l’importo di Euro 3.000,00 (tremila/00) a garanzia degli obblighi da lui assunti con la concessione della macchina da festa di cui è assegnatario.

Le predette fidejussioni saranno escusse, ciascuna per intero, in presenza di violazione di uno degli obblighi contemplati dalle richiamate lettere A/B del presente articolo ovvero saranno liberate, mediante atto formale, entro e non oltre il 30° giorno

Nello specifico:

A) la prima fidejussione verrà escussa dal beneficiario in caso di: 1) mancato adempimento dell’obbligo di organizzare, realizzare e condurre in processione le macchine da festa; 2) decadenza dalla concessione in caso di cessione a terzi della stessa; 3) rinuncia alla concessione non motivata da comprovati gravi e giustificati motivi sopravvenuti; 4) revoca della concessione disposta ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento; 5) mancato ed ingiustificato svolgimento

degli atti cerimoniali previsti dalla tradizione religiosa e popolare;

B) la seconda fidejussione verrà escussa dal beneficiario in caso di adozione – da parte della Commissione – di provvedimenti sanzionatori nei confronti della paranza, del capoparanza, dei caporali, del cantante e della musica (ciò in quanto sussiste – in capo al Presidente del Comitato – una responsabilità oggettiva per fatti, atti ed omissioni prodotti e/o commessi da soggetto e/o organizzazioni da lui prescelte e/o scritturate per lo svolgimento della festa con riferimento alla concessione di cui è titolare).

Entrambe le fidejussioni dovranno avere validità di mesi 12 dalla data di emissione.

Il Presidente del Comitato è tenuto a:

- a) uniformarsi agli indirizzi e normative dettate dal Comune di Crispano e che saranno a lui resi noti;
- b) osservare lo spirito religioso della festa ed il suo folklore evitando di porre in essere iniziative in contrasto con esse; compiere ogni atto cerimoniale in conformità della tradizione religiosa e popolare quali:
 - 1) la costruzione della macchina da festa "*spogliata*" nel sito così come concordato con il Comando di Polizia Locale;
 - 2) il trasporto della macchina da festa nella posizione assegnata;
 - 3) la organizzazione del comitato;
 - 4) la vestizione della macchina da festa;
 - 5) la partecipazione con il comitato alle processioni di rito;
 - 6) la processione della macchina da festa nel giorno fissato per la festa dei gigli;
- c) la custodia della macchina da festa per tutta la durata della Festa.

Il Presidente del Comitato è tenuto a depositare, entro il **28 Febbraio** di ogni anno, presso il Comando di Polizia Locale, i testi delle canzoni che accompagneranno la macchina da festa il cui contenuto non potrà mai incitare a faziosità, intolleranza e

violenza. I testi saranno esaminati dalla Commissione la quale ne autorizzerà la incisione e/o registrazione oppure inviterà il Presidente del Comitato ad apportarvi eventuali correttivi e/o sostituzioni in presenza di violazione del divieto innanzi sancito concedendo allo stesso un termine **perentorio di gg. 15** per lo adeguamento del testo.

Il Presidente del Comitato è tenuto a depositare – entro il **31 Dicembre** – nella sede del Comando Polizia Locale almeno 2 bozze di progetto del rivestimento della macchina da festa la cui facciata anteriore dovrà essere realizzata in cartapesta nonché copia del prodotto finale da depositare entro il **30 Marzo**.

Art. 7) Assegnazione delle postazioni per le macchine da festa

Il luogo indicato per la costruzione e lo stazionamento delle macchine da festa nella domanda di concessione (art. 3 n. 5) ha efficacia di assegnazione della postazione stessa soltanto nel caso di parere positivo del Comando di Polizia Locale e nel caso in cui detto luogo non sia stato indicato da altri comitati. Nel caso in cui il Comando di Polizia Locale non rilasci parere positivo sarà concesso al Comitato un termine di giorni 15 (quindici) entro il quale indicare un nuovo sito. In presenza di un luogo per lo stazionamento indicato da 2 o più comitati, verrà assegnato un termine perentorio entro il quale i comitati potranno concordare le postazioni per lo stazionamento, scaduto il quale si procederà ad assegnare la postazione in contestazione al Comitato che avrà presentato la domanda con il numero progressivo più basso; al Comitato escluso sarà assegnato un termine per l'indicazione di una nuova postazione, previo parere della Polizia Locale.

Concluso l'iter delle assegnazioni delle postazioni, è facoltà del singolo Presidente scambiare la postazione a lui assegnata con quella di altro Presidente, dandone

comunicazione al comando di Polizia Locale.

Assegnate le postazioni nel modo e termini innanzi indicati, ogni successiva variazione nella persona dei Presidenti dei Comitati in conseguenza di revoca, rinuncia, annullamento e/o riassegnazione della macchina da festa non darà luogo a revisione dell'assegnazione delle postazioni.

Inoltre, in caso di assegnazione della macchina da festa a seguito di provvedimento giurisdizionale il Presidente del Comitato, eventualmente assegnatario potrà scegliere unicamente tra le postazioni residue, non potendo fare valere l'indicazione da lui segnalata in occasione della presentazione della domanda, laddove la detta postazione risulti già essere stata assegnata ad altri.

Art. 8) Ulteriori obblighi a carico del Presidente del Comitato

Il Presidente del Comitato, in solido con il costruttore, è obbligato ad osservare scrupolosamente le dimensioni e le osservazioni tecniche dell'elaborato progettuale della macchina da festa, pena la non collaudabilità della macchina. Il Presidente del Comitato è obbligato a rivolgersi per la costruzione della macchina e per la realizzazione del rivestimento - **esclusivamente** - ad una delle botteghe artigiane operanti nel territorio della provincia di Napoli da un tempo non inferiore a 12 mesi. La bottega artigiana che procederà alla costruzione della macchina da festa è - a sua volta - tenuta a predisporre, lungo il percorso della processione della macchina stessa, almeno n. 1 officina improvvisata, finalizzata a consentire la tempestiva sostituzione delle "barre" e la eventuale esecuzione di "piccoli interventi tecnici" che dovessero rendersi necessari durante la processione della macchina stessa.

Il Presidente del Comitato è tenuto ad attenersi alla rigorosa osservanza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore (ovvero impianti di amplificazione del suono) le quali dovranno rispettare la normativa prevista dalla legge 26 Ottobre 1995, n. 447 – legge quadro sull'inquinamento acustico – pertanto il limite del livello di pressione sonora, così come all'art. 2 del D.P.C.M. – del 18.09.1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 Ottobre 1997 n. 233 – resta fissato in 103 dB(A) la S_{max} e 95dB(A) di L_{aeg} . Il Presidente del Comitato è tenuto altresì ad osservare le sottoelencate disposizioni:

- a) i microfoni utilizzati sulla macchina da festa saranno in numero di 4 e verranno così distribuiti: uno per impartire i comandi alla paranza; due dedicati ai cantanti (uno per ciascuno di essi); uno dedicato al sassofono;
- b) le trombe di amplificazione, (in numero di 4), saranno posizionate ai lati della macchina da festa (indirizzate esclusivamente a vantaggio della paranza con proiezione del cono acustico in maniera che non superino le barre della stessa e saranno amplificate con 300 watt;
- c) le casse acustiche saranno in numero di 3 ciascuna da 600 watt e saranno così posizionate: due verso la parte frontale della macchina da festa e una verso la parte posteriore;
- d) gli strumenti elettrici avranno il segnale non bilanciato (in linea);
- e) la piccola banda non sarà amplificata;
- f) l'impiantista eviterà che il cantante copra con la mano le testine del microfono applicando allo stesso un dispositivo rigido (non spugnoso);
- g) il subwoofer non sarà superiore a 800 watt;
- h) il cantante si doterà di "ear monitor" per assicurare la qualità della sua prestazione;

- i) gli addetti agli impianti saranno ritenuti responsabili dell'amplificazione e del mancato contenimento nei limiti di inquinamento acustico come regolati dal presente articolo unitamente al Presidente del Comitato nei cui confronti, in caso di accertata violazione sarà applicata sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 (tremila/00) mediante escussione della fidejussione da lui prestata; nei confronti del tecnico dei suoni verrà – invece – applicata la sanzione disciplinare di cui al successivo art. 10.

Il Presidente del Comitato è responsabile dei danni procurati a terzi con la macchina da festa sia durante la processione che durante lo stazionamento nel sito di costruzione e nella piazza da lui prescelta ex art. 17.

Il Presidente del Comitato è tenuto altresì:

- a) a trasmettere al Comando di Polizia Locale, entro e non oltre il **giovedì antecedente la domenica della ballata dei gigli vestiti**, l'esito del collaudo tecnico della macchina da festa eseguito da tecnico incaricato;
- b) ad osservare l'orario di ultimazione di ogni evento organizzato davanti alla macchina da festa che resta fissato – **improrogabilmente** – per le ore 24,00;
- c) ad osservare, durante gli eventi di cui innanzi, la normativa anti inquinamento acustico richiamata nel presente articolo;
- d) a “posare” la macchina da festa (nella domenica mattina della ballata dei gigli) nella postazione indicata dal Comando di Polizia locale entro le ore 13,00;
- e) ad osservare l'orario di partenza – nel pomeriggio della processione dei gigli – della propria macchina da festa secondo quanto stabilito dal Comando di Polizia locale;
- f) ad osservare, durante la processione della macchina

da festa, le prescrizioni contenute nel successivo art. 9;

- g) ad osservare l'orario di conclusione della festa dei gigli fissato – **improrogabilmente** - per le ore **03,00** del giorno di Lunedì successivo alla domenica della processione dei gigli.

Art. 9) Le paranze, i capi paranza ed i caporali gli orari previsti per il percorso della processione

Paranze, capi paranze e caporali sono tenuti, durante la processione delle macchine da festa ad indossare le rispettive divise, ad assumere comportamento rispettoso delle norme contenute nel presente regolamento, ad attenersi alle prescrizioni inderogabili circa la durata della processione come regolamentato nel presente articolo.

MATTINO

L'esibizione della domenica mattina, avrà inizio alle ore 10,00 e terminerà in piazza Trento e Trieste, alle ore 13,00, dove tutte le macchine da festa dovranno stazionare, con percorso da concordare con la Commissione preposta;

POMERIGGIO

La processione pomeridiana avrà inizio alle ore 17,00 e seguirà il seguente percorso, con ordine degli obelischi da assegnare mediante sorteggio pubblico, da effettuarsi il giorno seguente la ballata dell'ultimo giglio spogliato:

- Piazza Trento e Trieste;
- Via Lutrario;
- Piazza Falcone e Borsellino (entro le ore 18,30);
- Via Cardito;
- Via Provinciale Cardito (entro le 20,00);
- Via Parco Venere;

- Via Provinciale Napoli(entro le ore 21,00);
- Piazza Falcone e Borsellino (entro le ore 23,00);
- Via Lutrario;
- Piazza Trento e Trieste (entro le ore 24,00).

In caso di un numero di gigli superiori ad uno, tutti i termini sopra indicati si intendono posticipati di un'ora per ogni macchina da festa.

Il termine ultimo della Ballata è fissato, improrogabilmente entro le ore 03,00 del mattino seguente.

Il trasporto della macchina da festa durante la processione dovrà avvenire unicamente a mezzo di "barre in legno" aventi lunghezza **non inferiore a cm. 585**; la regolarità delle dimensioni delle "barre" potrà, in qualunque momento della processione, essere verificata da commissari nominati dalla Commissione.

È fatto divieto di ostacolare, ritardare o comunque pregiudicare il regolare svolgimento della processione della propria e/o altrui macchina da festa ed è fatto obbligo di terminare la processione nel tempo massimo consentito come innanzi indicato.

In ipotesi di temporaneo impedimento alla prosecuzione della macchina da festa per danno tecnico/strutturale il Presidente del Comitato e/o il capo paranza informerà tempestivamente i commissari di percorso presenti sul tratto, i quali, verificheranno il livello di criticità della macchina, l'idoneità della stessa alla prosecuzione della festa e i tempi necessari per la risoluzione tecnica il tutto da riportarsi in relazione scritta che sarà inviata entro 48 ore alla Commissione al fine di verificare la sussistenza di eventuali condotte ostative e/o pregiudizievoli ad opera di una macchina da festa.

E' fatto altresì divieto di ogni attività dilatoria e/o ostruttiva posta in essere da una paranza, un capoparanza o dai caporali nei confronti dei quali

verranno applicate, con riferimento al grado di gravità della violazione commessa, le sanzioni di seguito indicate nel successivo art. 10.

Art. 10) Le sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento comporterà per i capiparanza, paranze, musicisti, cantanti e microfonisti sanzioni disciplinari in uno alla escussione della fidejussione rilasciata dal Presidente del Comitato in virtù del richiamato principio della responsabilità oggettiva.

Le sanzioni regolate dal presente articolo sono:

- a) la censura;
- b) la ammonizione con diffida;
- c) la sospensione;
- d) la radiazione.

La censura

La censura verrà applicata nei confronti del capoparanza, e/o dei caporali e del cantante nei seguenti casi;

- a) uso improprio del microfono;
- b) gesti e comportamenti di insubordinazione nei confronti della Commissione e dei commissari di percorso;
- c) ritardi nello svolgimento del percorso.

La censura verrà applicata nei confronti della musica e del microfonista in presenza di violazione del limite massimo di erogazione dei suoni previsto dal presente regolamento.

Le violazioni contemplate nel presente capo saranno rilevate dai commissari di percorso, contestate al Presidente del Comitato ed ai singoli trasgressori, comunicate al Presidente della Commissione, il quale procederà all'applicazione della sanzione, previa delibera della Commissione stessa.

Ammonizione con diffida

La sanzione dell'ammonizione con diffida verrà applicata nei confronti del capo-paranza e/o dei caporali:

- a) in presenza di 3 censure contestate nel corso della festa dei gigli;
- b) in presenza di ogni altra violazione contestata che non sia così grave da determinare la sanzione della sospensione.

La censura dell'ammonizione con diffida verrà applicata nei confronti del cantante, musica e microfonista:

- a) in presenza di 3 censure contestate nel corso della festa dei gigli;
- b) in presenza di ogni altra violazione contestata che non sia così grave da determinare la sanzione della sospensione.

Le violazioni contemplate nel presente capo saranno rilevate dai commissari di percorso, contestate al Presidente del Comitato ed ai singoli trasgressori, comunicate al Presidente della Commissione, il quale procederà all'applicazione della sanzione, previa delibera della Commissione stessa.

La sospensione

La sanzione della sospensione verrà applicata nei confronti della paranza e/o dei caporali, della musica, del cantante e microfonista in presenza delle seguenti violazioni:

- a) quando il trasgressore sia stato destinatario, nell'arco della festa dei gigli, di 4 provvedimenti di censura nell'arco della giornata;
- b) quando il trasgressore, già destinatario di ammonizione con diffida, in occasione della successiva festa dei gigli, commetta violazioni regolamentari tali da determinare, nuovamente, la

- applicazione della ammonizione con diffida;
- c) quando il capoparanza o il cantante, utilizzando il microfono, abbiano incitato alla violenza o indirizzato minacce, ingiurie e/o improprie ad altra paranza o cantante;
 - d) quando la paranza abbia, per propria colpa ed immotivatamente, ostacolato il regolare svolgimento della ballata e processione dei gigli;
 - e) in ogni altro caso (da valere per paranza, musica e cantante) in presenza di gravi violazioni regolamentari che non comportino la radiazione.

Le violazioni contemplate nel presente capo saranno rilevate dai commissari di percorso, contestate al Presidente del Comitato ed ai singoli trasgressori, comunicate al Presidente della Commissione, il quale procederà all'applicazione della sanzione, previa delibera della Commissione stessa.

L'applicazione della sanzione della sospensione comporterà, per il Presidente del Comitato, la escussione della seconda fidejussione - per intero - da lui rilasciata in favore del Comune di Crispano di cui al precedente art. 6.

La radiazione

La sanzione della radiazione verrà applicata nei confronti di paranze, cantanti e musicisti nei seguenti casi:

- a) abbandono della macchina da festa;
- b) provocazione di risse, litigi, inosservanza dello spirito religioso della festa, gravi offese arrecate alle autorità civili ed ecclesiastiche.

Le violazioni contemplate nel presente capo saranno rilevate dai commissari di percorso, contestate al Presidente del Comitato ed ai singoli trasgressori, comunicate al Presidente della Commissione, il quale procederà all'applicazione della sanzione, previa

delibera della Commissione stessa.

La applicazione della sanzione della radiazione comporterà, per il Presidente del Comitato, la escussione – per intero - della fidejussione da lui rilasciata di cui al precedente art. 6.

Art. 11) – I cantanti, musicisti e tecnici del suono

I cantanti, i musicisti ed i tecnici dei suoni sono tenuti, durante le loro esibizioni, alla osservanza della normativa anti inquinamento acustico citati nel presente regolamento; sono altresì tenuti, durante la esibizione, ad assumere un comportamento rispettoso delle norme contenute nel presente regolamento senza incitare ad intolleranza, faziosità e/o violenza.

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento sarà sanzionata – con giudizio insindacabile della Commissione – a secondo della gravità della violazione – con:

- A) escussione della fidejussione prestata dal Presidente del Comitato stante la sua responsabilità oggettiva;
- B) sospensione dalla festa del/dei trasgressore/i per un periodo di tempo compreso tra un minimo di **1 anno ed un massimo di 3 anni**;
- C) radiazione dalla festa del/dei trasgressore/i.

Le sanzioni di cui alle lettere – B/C del presente articolo – sono cumulabili, a seconda della gravità della violazione, con la sanzione di cui alla lettera A.

È in potere della Commissione commutare la sanzione della sospensione nei confronti di chiunque sia stata comminata in obbligo di esecuzione di opere di interesse pubblico; la scelta delle opere da eseguire è demandata al Sindaco del Comune di Crispano il quale ne autorizzerà la esecuzione (la norma vige per paranze,

cantanti e musicisti).

Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria e/o la omessa esecuzione delle opere di interesse pubblico comporteranno la radiazione del/dei soggetti sanzionati.

Art. 12) Albo delle paranze

È istituito l'albo delle paranze nel quale ciascuna paranza può iscriversi indicando il proprio nome, i colori, lo stemma, il nome del responsabile e dei caporali.

I predetti soggetti, all'atto della iscrizione della paranza, dovranno autocertificare che nei propri confronti non pendono procedimenti penali non sussistano condanne penali per reati puniti con l'arresto, e non sono stati **dichiarati falliti ne assoggettati a misure di prevenzione speciale (da autocertificare)**.

Nell'albo, la cui iscrizione è prescritta ai fini della partecipazione alla festa dei gigli, verranno iscritte – in forma stabile – unicamente le paranze crispanesi.

Le paranze forestiere, eventualmente prescelte dai maestri di festa, saranno tenute ad iscriversi (secondo le modalità innanzi indicate) e la loro iscrizione avrà durata limitata alla sola partecipazione a determinata festa dei gigli e potrà essere riproposta negli anni successivi laddove detta paranza venga – nuovamente – prescelta dal Presidente del Comitato il tutto mediante rinnovo della iscrizione e delle formalità prescritte. Le paranze forestiere iscrivibili nell'albo a norma del seguente comma sono quelle che rispondono ai seguenti requisiti: a) provenienza da uno dei comuni in cui la festa dei gigli si svolge da almeno 50 anni; b) partecipazione ad almeno 5 feste dei gigli negli ultimi 10 anni.

Art. 13) Natura personale della concessione

La concessione di cui al presente regolamento è personale e non è cedibile a terzi; la eventuale cessione comporterà revoca dalla stessa.

In presenza di una richiesta di concessione che, in qualche modo sia riferita (o riferibile) a circoli, associazioni o clubs (siano essi riconosciuti o meno a norma del c.c.) l'assegnazione della concessione di cui al precedente art. 1 avverrà in favore del presidente (del circolo, associazione o club) nella sua qualità o, comunque, in favore del legale rappresentante che, in ogni caso, non può essere persona diversa dal Presidente del Comitato assegnatario della concessione.

I legali rappresentanti e i presidenti di associazioni, circoli o club dovranno, in ogni caso, essere in possesso dei requisiti indicati nei precedenti articoli ai fini del rilascio della concessione.

Art. 14) Materiale pubblicitario

È fatto divieto di apporre sulle macchine da festa ogni manifesto e/o striscione pubblicitario.

Ogni violazione comporterà la sospensione della ballata, con l'abbattimento in loco della macchina da festa, nonché la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 a carico del Presidente del Comitato mediante escussione della fidejussione.

È fatto divieto al Presidente del Comitato di pubblicizzare – per un tempo superiore a giorni dieci dalla data del rilascio della concessione – la assegnazione della concessione in proprio favore mediante striscioni aerei e murali. Scaduto il tempo di cui innanzi il Comune provvederà ad ordinare la rimozione di ogni striscione.

Art. 15) Luoghi designati per la costruzione delle

macchine da festa

Le macchine da festa, prima del loro trasporto nei siti indicati nel successivo art. 16, verranno costruite – unicamente - nelle seguenti aree di cantiere indicate nella domanda di partecipazione e autorizzate dalla Commissione, sentito il parere della P.M.

Art. 16) Luoghi per lo stazionamento delle macchine da festa

Le macchine da festa, dopo la costruzione e “alzata dei gigli spogliati” da trasportarsi secondo un calendario stabilito dal Comando della Polizia Locale nei giorni del sabato e della domenica antecedente la ballata, verranno posizionate nei siti di stazionamento indicati dallo stesso Comitato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, previa autorizzazione del Comando della Polizia Locale, o in diverso luogo se concordato successivamente con il medesimo Comando

Le postazioni di cui innanzi devono – in ogni caso – assicurare la viabilità urbana e le vie di fuga;

Art. 17) Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ogni comitato dovrà dotarsi di conto corrente dedicato sul quale dovranno pervenire tutte le donazioni e qualsivoglia forma di contributo volontario raccolto e finalizzato allo svolgimento della festa.

In caso di incongruenza tra le somme raccolte e quelle stimate per la costruzione ed alzata del giglio, sarà revocata la concessione alla partecipazione alla ballata per l'anno in corso e applicata la sanzione della radiazione per il comitato organizzatore.

Anche in questo caso si procederà all'abbattimento in loco della macchina da festa.

Art. 18) Entrata in vigore

Il Presente Regolamento, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio, entrerà in vigore e sarà produttivo di efficacia.

Norme Transitorie

Solo per l'edizione 2018 le istanze di partecipazione finalizzate al rilascio della concessione per la partecipazione alla Festa dei Gigli potranno essere presentate dal 15 Novembre al 15 Dicembre 2017, con valutazione delle stesse entro e non oltre il 31 Gennaio 2018.



COMUNE DI CRISPANO

Città Metropolitana di Napoli

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Maria Pia De Rosa

Dott.ssa Germana Falcone

Sig.ra Elda Karim Danielli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Pollice

Publicata all' albo pretorio ON LINE ai sensi dell' art. 124, comma 1, D.Lgv 267/2000 dal
e vi rimarrà come per legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Claudia Pollice)

Il Segretario Generale attesta che:

È divenuta esecutiva il giorno 25.10.2017

- 1) perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgv 267/2000)
- 2) perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgv 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Claudia Pollice)